

# CIRCOLARE n. 2 – Febbraio 2019

Vado Ligure, li 4 marzo 2019

## SOMMARIO

<b>SEZIONE I – NEWS</b>	<b>3</b>
<b>A. NORMATIVA</b>	<b>3</b>
A.1. I.V.A.	3
A.1.1) Proroga termini di invio spesometro, esterometro e comunicazione liquidazioni IVA	3
A.2. FINANZA LOCALE	3
A.2.1) Bilancio di previsione per gli enti locali: ulteriore proroga	3
A.3. VARIE	3
A.3.1) Il decreto semplificazioni	3
A.3.2) Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza	4
<b>B. PRASSI</b>	<b>4</b>
B.1. I.V.A.	4
B.1.1) Split payment: ambito di applicazione	4
B.1.2) Opere di urbanizzazione: aliquota ridotta	4
B.1.3) "Tax free shopping": esonero dall'esterometro	5
B.1.4) Realizzazione di opere infrastrutturali all'estero	5
B.1.5) Interventi di restauro e risanamento conservativo: aliquota IVA applicabile	6
B.1.6) IVA su lavori di sistemazione e consolidamento	6
B.1.7) IVA e contributo pubblico	6
B.1.8) Prestazioni dei medici di base senza fattura elettronica	7
B.1.9) Note di variazione IVA	7
B.1.10) Servizi resi ad un fondo di investimento alternativo immobiliare estero	7
B.1.11) Somministrazione e cessione di alimenti e bevande: aliquota IVA applicabile	7
B.1.12) Fatturazione elettronica: chiarimenti	7
B.2. IRPEF - SOSTITUTI D'IMPOSTA	8
B.2.1) Buoni pasto: trattamento fiscale	8
B.2.2) CU e società estere	8
B.2.3) Competenze erogate per attività di collaudo di dirigenti ministeriali	8
B.2.4) Regime speciale degli impatriati – 1	9
B.2.5) Regime speciale degli impatriati – 2	9
B.2.6) Regime speciale degli impatriati – 3	9
B.3. IRES	9
B.3.1) Indennità risarcitorie corrisposte nell'ambito di accordi transattivi	9
B.3.2) Spese ospitalità: regime fiscale applicabile	10
B.3.3) Iper ammortamento per i "contatori intelligenti"	10
B.4. PREVIDENZA E ASSISTENZA	10
B.4.1) Gestione separata: aliquote contributive 2019	10
B.5. FINANZA LOCALE	11
B.5.1) Equilibrio di bilancio degli Enti Territoriali	11
B.6. VARIE	11
B.6.1) Imposta di bollo sui contratti	11
B.6.2) Imposta di bollo su duplicato informatico	11

B.6.3) Enti non commerciali: ammortamento degli immobili strumentali per destinazione	11
B.6.4) Il bilancio d'esercizio delle Università	12
<b>C. GIURISPRUDENZA</b>	<b>12</b>
C.1. IRPEF – SOSTITUTI D'IMPOSTA	12
C.1.1) Cessione immobile da demolire	12
C.2. PREVIDENZA E ASSISTENZA	12
C.2.1) Gli obblighi previdenziali per l'ingegnere dipendente	12
C.3. TRIBUTI LOCALI	12
C.3.1) ICI/IMU sugli immobili dell'Agenzia del Demanio	12
C.3.2) ICI/IMU sugli alloggi del Ministero della Difesa	12
<b>D. COMUNICATI</b>	<b>13</b>
D.1. IRPEF – SOSTITUTI D'IMPOSTA	13
D.1.1) Certificazione Unica 2019: aggiornamento istruzioni	13
D.1.2) Le guide dell'Agenzia delle Entrate	13
<b>SEZIONE II – FOCUS</b>	<b>14</b>

---

# SEZIONE I – NEWS

## A. NORMATIVA

### A.1.I.V.A.

#### A.1.1) **Proroga termini di invio spesometro, esterometro e comunicazione liquidazioni IVA**

Con Decreto del Presidente del Consiglio, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, sono stati prorogati i seguenti adempimenti:

- ⇒ invio della comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute (spesometro): il termine del 28 febbraio è stato prorogato al 30 aprile 2019;
- ⇒ invio della comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere: il termine del 28 febbraio e quello del 31 marzo (per le operazioni rispettivamente di gennaio e di febbraio) sono stati prorogati al 30 aprile 2019;
- ⇒ invio della comunicazione delle liquidazioni periodiche dell'IVA del quarto trimestre: il termine del 28 febbraio è stato prorogato al 10 aprile 2019. [!\[\]\(511a36c244659513b679df9c639945de\_img.jpg\)](#)

### A.2.Finanza locale

#### A.2.1) **Bilancio di previsione per gli enti locali: ulteriore proroga**

E' stato ulteriormente differito al 31 marzo il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019-2021 da parte degli enti locali, termine che, precedentemente, era già stato inizialmente differito al 28 febbraio con Decreto Ministero dell'Interno del 7 dicembre 2018 (**Ministero dell'Interno – [Decreto 25 gennaio 2019](#) – G.U. n. 28 del 02-02-2019**). [!\[\]\(3e2231b1ad3ca8da8658228c00dd08e0\_img.jpg\)](#)

### A.3.Varie

#### A.3.1) **Il decreto semplificazioni**

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la Legge di conversione del decreto legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante “*Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione*”. Tra le principali novità apportate in sede di conversione si segnala:

fatturazione elettronica per le prestazioni sanitarie (articolo 9 bis, comma 2): esteso il divieto di fatturazione elettronica per le prestazioni sanitarie rese nei confronti di persone fisiche anche da parte dei soggetti che non sono obbligati all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria;

riduzione IRES 50% per gli enti non commerciali (articolo 1, comma 8-bis): sospesa l'abrogazione della riduzione del 50% per gli enti che operano in particolari settori di rilevanza sociale come beneficenza, assistenza socio-sanitaria, educazione e istruzione

(**[Legge 11 febbraio 2019, n. 12](#) – G.U. n. 36 del 12-02-2019**). [!\[\]\(7d1d6890825e83a6a4a51febe2dcc7f3\_img.jpg\)](#)

### **A.3.2) Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza**

Publicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo portante “*Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155*” che entrerà in vigore, salvo alcuni articoli che entreranno in vigore il 16 marzo prossimo (tra cui l'art. 379 in seguito evidenziato), il 15 agosto 2020. Tra i numerosi articoli che compongono il provvedimento si segnalano i nuovi limiti per la nomina obbligatoria dell'organo di controllo nelle società a responsabilità limitata disposti dall'art. 379. In particolare, per l'obbligatorietà della nomina sarà ora sufficiente aver superato, per due esercizi consecutivi, uno dei seguenti tre limiti previsti dal modificato articolo 2477 del Codice Civile:

- 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 2 milioni di euro;
- 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 2 milioni di euro;
- 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 10 unità.

Il riferimento per la prima applicazione dei nuovi limiti è costituito dai due esercizi precedenti il 2019.

L'organo di controllo può essere costituito da un solo membro effettivo e la cessazione dell'obbligo si ha se i predetti limiti non sono superati per tre esercizi consecutivi.

L'assemblea che approva il bilancio ove è confermato il superamento dei limiti deve provvedere alla nomina dell'organo di controllo entro 30 giorni.

L'adeguamento alla norma è obbligatorio entro nove mesi dall'entrata in vigore del D.Lgs. n. 14/2019 e, pertanto, entro il prossimo 16 dicembre.

[\*\*\(Decreto Legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 – G.U. n. 38 del 14-02-2019 – Suppl. Ordinario n. 6\).\*\*](#) ↗

## **B. PRASSI**

### **B.1. I.V.A.**

#### **B.1.1) Split payment: ambito di applicazione**

L'Agenzia delle Entrate ha precisato che alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti di una società soggetta alla disciplina della scissione dei pagamenti, ancorchè connessi alle attività relative al patrimonio destinato a uno specifico affare, (art. 2447-bis, C.c.) è applicabile il c.d. “split payment”. Per l'Agenzia, quindi, l'istituzione di un regime di segregazione patrimoniale non fa venir meno l'unicità del soggetto societario cui sono riconducibili i rapporti giuridici afferenti allo specifico affare e che dovrà farsi carico dei relativi adempimenti fiscali.

**(Agenzia delle Entrate – [Risposta n. 27 del 6 febbraio 2019](#)).** ↗

#### **B.1.2) Opere di urbanizzazione: aliquota ridotta**

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che la cessione ed installazione di un'apparecchiatura sanitaria è soggetta all'aliquota ridotta del 10% in quanto è destinata a divenire un elemento funzionale di un edificio – un ospedale – riconducibile fra le opere di urbanizzazione secondaria di cui al d.P.R. n. 380/2001.

Invece, i servizi di gestione, manutenzione, aggiornamento dei software e degli hardware del sistema, non costituendo la necessaria integrazione e l'essenziale completamento della cessione dell'apparecchiatura sanitaria, non sono operazioni accessorie alla prestazione principale, avendo un'autonoma rilevanza economica e funzionale, e sono soggetti all'aliquota del 22%.

(Agenzia delle Entrate – [Risposta n. 29 del 7 febbraio 2019](#)). ↗

### **B.1.3) “Tax free shopping”: esonero dall'esterometro**

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che i contribuenti che emettono fatture per le operazioni “*tax free shopping*” e che inviano correttamente i dati al sistema Otello 2.0 sono esonerati dall'invio dell'esterometro, in quanto l'invio tramite il sistema OTELLO 2.0 risulta soddisfacente di qualunque altra comunicazione di natura fiscale.

(Agenzia delle Entrate – [Risposta alle istanze di consulenza giuridica n. 8 del 7 febbraio 2019](#)). ↗

### **B.1.4) Realizzazione di opere infrastrutturali all'estero**

L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al trattamento ai fini IVA delle prestazioni di servizi che concernono la realizzazione, direzione, coordinamento della sicurezza delle opere infrastrutturali. Secondo l'Agenzia, tali prestazioni devono essere assoggettate a IVA nel luogo in cui i beni sono ubicati. Non ha alcuna rilevanza, in tale situazione, il luogo di stabilimento del soggetto prestatore ovvero del destinatario dei servizi. Qualora, come nel caso di specie, il soggetto non risulti titolare di partita IVA, gli obblighi di fatturazione, versamento e dichiarazione in materia di IVA devono essere adempiuti dal fornitore.

Nella risposta viene inoltre data una definizione di servizi relativi a “beni immobili” ai fini dell'art. 7-quater, D.P.R. n. 633/72 ed alla luce del Regolamento di esecuzione n. 1042/13 e delle tipologie di servizi per i quali si applica l'art. 7-quater. In particolare, l'art. 31-bis del Regolamento comprende tra i servizi:

- ⇒ l'edificazione di un fabbricato sul suolo nonché i lavori di costruzione e demolizione effettuati su un fabbricato o su sue parti, come previsto nella lettera c) del comma 2 dell'articolo 31-bis;
- ⇒ l'edificazione di strutture permanenti sul suolo nonché i lavori di costruzione e demolizione effettuati su strutture permanenti quali condotte del gas e dell'acqua, condotte fognarie e simili, come previsto nella lettera d) del comma 2 dell'articolo 31-bis;
- ⇒ lavori di manutenzione, ristrutturazione e riparazione di strutture permanenti quali condotte del gas e dell'acqua, condotte fognarie e simili, come previsto nella lettera l) del comma 2 dell'articolo 31-bis;

Rientrano, infine, nel concetto di bene immobile:

- ⇒ una parte specifica del suolo, in superficie o nel sottosuolo, su cui è possibile costituire diritti di proprietà o di possesso;

- ⇒ qualsiasi fabbricato o edificio eretto sul suolo o ad esso incorporato, sopra o sotto il livello del mare, che non sia agevolmente smontabile né agevolmente rimovibile;
  - ⇒ qualsiasi elemento che sia stato installato e formi parte integrante di un fabbricato o di un edificio e in mancanza del quale il fabbricato o l'edificio risulti incompleto, quali porte, finestre, tetti, scale e ascensori;
  - ⇒ qualsiasi elemento, apparecchio o congegno installato in modo permanente in un fabbricato o in un edificio che non possa essere rimosso senza distruggere o alterare il fabbricato o l'edificio;
  - ⇒ strade, ponti, aerodromi, porti, dighe, condotte del gas, impianti idrici e fognari, nonché impianti industriali quali centrali elettriche, turbine eoliche, raffinerie, ecc.
- (Agenzia delle Entrate – [Risposta n. 47 del 12 febbraio 2019](#)). ↗

#### **B.1.5) Interventi di restauro e risanamento conservativo: aliquota IVA applicabile**

L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all'aliquota IVA da applicare ai lavori di restauro di una ex caserma, al fine di adibirla a deposito librario, nel cui ambito rientra anche la fornitura di scaffalature, montate su basi mobili che scorrono su rotaie opportunamente integrate nel pavimento, che, una volta posate in opera, non possono essere rimosse se non attraverso successivi lavori di trasformazione tipologica dell'edificio. L'Agenzia ritiene che tali forniture facciano parte di un insieme sistematico di opere, potendosi quindi considerarsi "accessorie" alla prestazione principale di restauro e di risanamento conservativo, che rendono possibile la realizzazione della finalità dell'intervento: pertanto anche sulla fornitura e posa in opera di dette scaffalature è possibile applicare l'aliquota IVA del 10% ai sensi della tabella A, parte terza, n. 127-quaterdecies), D.P.R. n. 633/1972.

(Agenzia delle Entrate – [Risposta n. 49 del 12 febbraio 2019](#)). ↗

#### **B.1.6) IVA su lavori di sistemazione e consolidamento**

Secondo l'Agenzia delle Entrate non si applica l'aliquota IVA agevolata del 10% per l'effettuazione di interventi consistenti nel consolidamento/risanamento di aree che sono poste in prossimità di centri abitati ovvero parte di essi, oppure di interventi che interessano opere primarie (ripristino e consolidamento di argini, il rifacimento/messa in sicurezza di strade e ponti stradali) in quanto si tratta di lavori che attengono solo indirettamente a edifici e/o a opere di urbanizzazione come definite dal 127-quinquies, parte III, D.P.R. n. 633/72. Se, invece, gli interventi di salvaguardia prevedono il rifacimento di opere di urbanizzazione o la loro costruzione ex novo allora si applica l'aliquota del 10%.

(Agenzia delle Entrate – [Risposta n. 51 del 12 febbraio 2019](#)). ↗

#### **B.1.7) IVA e contributo pubblico**

A prescindere da quanto indicato nel contratto, i contributi erogati assumono natura onerosa e configurano un'operazione rilevante agli effetti dell'IVA quando tra le parti intercorre un rapporto giuridico sinallagmatico nel quale i contributi ricevuti dai

beneficiari costituiscono il compenso per il servizio effettuato o per il bene ceduto. Ne consegue che i contributi sono esclusi dal campo d'applicazione dell'IVA ogni qual volta il soggetto che li riceve non diventa obbligato a dare, fare, non fare o permettere in controprestazione alcunché a specifico vantaggio dell'erogante.

(Agenzia delle Entrate – [Risposta n. 46 del 12 febbraio 2019](#)). ↗

#### **B.1.8) Prestazioni dei medici di base senza fattura elettronica**

Per le prestazioni eseguite nei confronti dell'Asl, i medici di famiglia non sono tenuti a emettere fatture elettroniche in quanto il foglio di liquidazione dei corrispettivi compilato dalle ASL è sostitutivo delle fatture. L'obbligo di fatturazione elettronica non sussiste, ma solo per il 2019, anche per le prestazioni eseguite a favore dei pazienti i cui dati sono stati trasmessi al Sistema tessera sanitaria. Inoltre, dal 1° gennaio 2019, non sono più tenuti neanche all'invio della comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute.

(Agenzia delle Entrate – [Risposta n. 54 del 13 febbraio 2019](#)). ↗

#### **B.1.9) Note di variazione IVA**

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che il lodo arbitrale rientra tra le fattispecie per le quali la nota di credito può essere emessa senza il limite di 12 mesi dal momento dell'effettuazione dell'operazione. In tali casi i termini per procedere con l'emissione della nota di variazione IVA decorrono dalla data di sottoscrizione del lodo.

(Agenzia delle Entrate – [Risposta n. 55 del 14 febbraio 2019](#)). ↗

#### **B.1.10) Servizi resi ad un fondo di investimento alternativo immobiliare estero**

I servizi resi alla società di gestione di un fondo di investimento immobiliare, relativi all'individuazione delle opportunità di acquisizione/cessione di beni immobili, hanno natura finanziaria e sono, pertanto, territorialmente rilevanti nel Paese di stabilimento della società di gestione. I servizi riconducibili all'amministrazione effettiva degli immobili in portafoglio rivestono, invece, natura immobiliare, per cui si considerano imponibili nel luogo di ubicazione degli immobili.

(Agenzia delle Entrate – [Risposta n. 65 del 20 febbraio 2019](#)). ↗

#### **B.1.11) Somministrazione e cessione di alimenti e bevande: aliquota IVA applicabile**

L'aliquota IVA del 10%, applicabile alla "somministrazione di alimenti e bevande", non si applica invece alla mera "cessione" di alimenti e bevande che dovrà scontare l'aliquota applicabile in dipendenza della singola tipologia di bene alimentare venduto.

(Agenzia delle Entrate – [Principio di diritto n. 9 del 22 febbraio 2019](#)). ↗

#### **B.1.12) Fatturazione elettronica: chiarimenti**

L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti circa gli obblighi concernenti la fatturazione elettronica per i soggetti non stabiliti in Italia ma ivi identificati ai fini IVA, direttamente o mediante rappresentante fiscale. In particolare:

- ⇒ per le operazioni effettuate nei confronti dei soggetti non residenti identificati in Italia, i soggetti passivi IVA residenti e stabiliti in Italia, come già chiarito con precedente FAQ dell’Agenzia, hanno l’obbligo o di emettere le fatture elettroniche e farle transitare via SdI, oppure di effettuare la comunicazione dei dati delle fatture estere (esterometro);
- ⇒ un soggetto non residente non ha obbligo di accreditarsi al Sistema di Interscambio, considerato che le nuove regole di fatturazione elettronica non sono applicate al cessionario/committente non stabilito ma identificato. Ha comunque la facoltà di accreditarsi per la ricezione delle fatture;
- ⇒ il cessionario/committente non stabilito, ma identificato, può esercitare la detrazione dell’imposta (art. 19, D.P.R. n. 633/1972) anche sulla base delle fatture cartacee emesse dal cedente/prestatore stabilito;
- ⇒ con l’espressione “copia cartacea della fattura” si intende un documento che riporti fedelmente ed esclusivamente il contenuto della fattura elettronica in formato .xml, non potendo indicare elementi ulteriori e diversi da quelli contenuti nella fattura elettronica;
- ⇒ sono obbligati alla presentazione dell’esterometro solamente i contribuenti residenti o stabiliti nel territorio dello stato.

(Agenzia delle Entrate – [Risposta n. 67 del 26 febbraio 2019](#)). ↗

## **B.2. IRPEF - Sostituti d’imposta**

### **B.2.1) Buoni pasto: trattamento fiscale**

Il principio di non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente (ed assimilato) delle prestazioni sostitutive di mensa aziendale erogate sotto forma di buoni pasto (franchigia di 5,29 e 7,00 euro giornalieri) opera a prescindere dal numero di buoni che il lavoratore utilizza cumulativamente.

(Agenzia delle Entrate – [Principio di diritto n. 6 del 12 febbraio 2019](#)). ↗

### **B.2.2) CU e società estere**

Una società estera, senza stabile organizzazione in Italia, riveste il ruolo di sostituto d’imposta quando eroga compensi a professionisti operando la ritenuta d’acconto del 20% e, pertanto, è tenuta ad attestare l’ammontare delle somme corrisposte, delle ritenute operate, delle detrazioni di imposta effettuate e dei contributi previdenziali ed assistenziali e gli altri dati previsti dalla normativa mediante il rilascio della apposita Certificazione Unica.

(Agenzia delle Entrate – [Principio di diritto n. 8 del 12 febbraio 2019](#)). ↗

### **B.2.3) Competenze erogate per attività di collaudo di dirigenti ministeriali**

L’Agenzia delle Entrate si è pronunciata in merito al corretto trattamento fiscale dei compensi erogati ai dirigenti ministeriali per l’attività di collaudo Tecnico Amministrativo svolto in favore di determinati enti. Per tali prestazioni viene versato l’importo del compenso per l’incarico svolto dal dirigente, al lordo fiscale e previdenziale, in appositi capitoli in conto entrata dello Stato. Tali compensi non



sono qualificabili redditi assimilati a quello di lavoro dipendente ex art. 50, lett. B), D.P.R. n. 917/86. Sarà invece l'Ente di appartenenza che, in sede di ripartizione del fondo alimentato da tali somme, opererà le ritenute fiscali e previdenziali.

(Agenzia delle Entrate – [Risposta n. 37 del 12 febbraio 2019](#)). ↗

#### **B.2.4) Regime speciale degli impatriati – 1**

L'Agenzia delle Entrate ha ribadito la tassatività dei requisiti per poter fruire delle agevolazioni ex art. 16, comma 2, D.Lgs. n. 147/2015. Nello specifico, il quesito formulato all'Agenzia riguardava il caso di un cittadino che, dopo essersi laureato in Italia, trasferisce la propria residenza e il domicilio in Francia e si iscrive all'AIRE con decorrenza dal 16 giugno 2017; successivamente trasferisce la residenza presso il registro AIRE nel Regno Unito dove, dal 16 aprile 2018, ha iniziato a lavorare. L'Agenzia ha chiarito che, qualora l'istante rientrasse in Italia nel 2019 non potrebbe beneficiare del regime fiscale previsto per i lavoratori impatriati in quanto l'attività continuativa di lavoro svolta fuori dall'Italia sarebbe inferiore ai 24 mesi. Diversamente, il requisito potrebbe dirsi integrato laddove il rientro avvenisse successivamente al 16 aprile 2020 e l'attività lavorativa fosse prestata all'estero sino a tale data.

(Agenzia delle Entrate – [Risposta n. 32 del 12 febbraio 2019](#)). ↗

#### **B.2.5) Regime speciale degli impatriati – 2**

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che il rimpatrio successivo al 3 luglio (2018 nello specifico) non permette l'applicazione dell'agevolazione nello stesso anno d'imposta (2018) in considerazione del fatto che, ai sensi dell'articolo 2 comma 2 del TUIR “*si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo di imposta [ovvero 183 giorni o 184 in caso di anno bisestile] sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile*”. Nel caso esaminato, quindi, l'Agenzia ritiene che il lavoratore può accedere al regime fiscale agevolato con effetto a decorrere dal periodo di imposta in cui è avvenuto il trasferimento della residenza fiscale in Italia, ovvero dal 2019 e per i quattro anni successivi.

(Agenzia delle Entrate – [Risposta n. 34 del 12 febbraio 2019](#)). ↗

#### **B.2.6) Regime speciale degli impatriati – 3**

Per fruire dell'agevolazione ex art. 16, comma 2, D.Lgs. n. 147/2015, occorrono 24 mesi di lavoro all'estero continuativi anche se essi non sono maturati in coincidenza con l'iscrizione all'AIRE per il periodo minimo di due periodi d'imposta.

(Agenzia delle Entrate – [Risposta n. 36 del 12 febbraio 2019](#)). ↗

### **B.3. IRES**

#### **B.3.1) Indennità risarcitorie corrisposte nell'ambito di accordi transattivi**

Qualora la determinazione del danno patrimoniale accordato in via transattiva avvenga sulla base della differenza tra il costo di acquisto delle partecipazioni e il

prezzo della relativa vendita e, dunque, pari alla minusvalenza realizzata su dette azioni, l'importo assume rilevanza ai fini IRES in quanto rettifica del costo di acquisto originario, cui consegue la pari riduzione delle minusvalenze da utilizzare in compensazione in sede di dichiarazione dei redditi.

(Agenzia delle Entrate – [Principio di diritto n. 7 del 12 febbraio 2019](#)). ↗

### **B.3.2) Spese ospitalità: regime fiscale applicabile**

L'Agenzia delle Entrate si è pronunciata in merito al trattamento fiscale delle spese di ospitalità sostenute da un 'associazione nell'ambito di una rassegna cinematografica. Per l'Agenzia, le spese di ospitalità non possono essere qualificate come spese di pubblicità se manca l'elemento di connessione diretta con la produzione di ricavi. Sono da considerarsi, invece, spese di rappresentanza in quanto contengono finalità promozionali con l'obiettivo di generare ricavi ma in maniera indistinta per clienti (anche potenziali) ed altri destinatari.

(Agenzia delle Entrate – [Risposta n. 22 del 1° febbraio 2019](#)). ↗

### **B.3.3) Iper ammortamento per i “contatori intelligenti”**

L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al trattamento, ai fini dell'iper ammortamento, dei contatori intelligenti, c.d. “smart meters” e dei relativi costi di installazione. In particolare l'Agenzia ha chiarito che il Ministero dello Sviluppo economico, competente in materia, ha riconosciuto l'ammissibilità dei contatori intelligenti all'iper ammortamento, in quanto classificabili nella voce “componenti, sistemi e soluzioni intelligenti per la gestione, l'utilizzo efficiente e il monitoraggio dei consumi energetici e idrici e per la riduzione delle emissioni”. Tale ammissibilità è limitata a quelle soluzioni che interagiscono a livello di macchine e componenti del sistema produttivo con conseguente esclusione dei beni che, pur svolgendo analoga funzione, interagiscono a livello di impianti generali o per altre finalità. Secondo l'Agenzia, infine, nella quantificazione del costo rilevante agli effetti dell'iper ammortamento rilevano anche gli oneri accessori di diretta imputazione nel limite massimo del 5% del prezzo dei singoli contatori.

(Agenzia delle Entrate – [Principio di diritto n. 2 del 1° febbraio 2019](#)). ↗

## **B.4. Previdenza e assistenza**

### **B.4.1) Gestione separata: aliquote contributive 2019**

Publicata la circolare con la quale l'INPS comunica le aliquote e il valore minimale e massimale del reddito per il calcolo dei contributi dovuti nel 2019 dagli iscritti alla Gestione Separata. La circolare fissa le aliquote contributive, previdenziali e assicurative, dovute da collaboratori e figure assimilate e liberi professionisti, differenziandole per soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie e soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria: in particolare sono state confermate le aliquote del 2018 e fissato il massimale 2019 in euro 102.543,00.

(INPS – [Circolare n. 19 del 6 febbraio 2019](#)). ↗

## **B.5. Finanza locale**

### **B.5.1) Equilibrio di bilancio degli Enti Territoriali**

Publicata dalla Ragioneria Generale dello Stato una circolare contenente chiarimenti in materia di equilibrio di bilancio degli enti territoriali a decorrere dall'anno 2019 ai sensi dell'articolo 1, commi da 819 a 830, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di bilancio 2019), nonché chiarimenti in materia di monitoraggio e certificazione - ivi incluso le sanzioni in caso di mancato adempimento - per il pareggio di bilancio dell'anno 2018.

**(Ragioneria Generale dello Stato – [Circolare n. 3 del 14 febbraio 2019](#)). ↗**

## **B.6. Varie**

### **B.6.1) Imposta di bollo sui contratti**

In risposta ad una richiesta di interpello circa l'applicabilità dell'imposta di bollo ai contratti stipulati tra una pubblica amministrazione e l'Agenzia industrie difesa (Aid), l'Agenzia ha ricordato che l'esenzione di cui all'articolo 16, Tabella B, allegata al D.P.R. n. 642/72, per gli atti posti in essere da amministrazioni dello Stato, regioni, province, comuni, loro consorzi e associazioni, nonché comunità montane, è tassativa e non si può estendere a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001. Nel caso esaminato, quindi, occorre assoggettare a tassazione dell'imposta di bollo il contratto.

**(Agenzia delle Entrate – [Risposta n. 44 del 12 febbraio 2019](#)). ↗**

### **B.6.2) Imposta di bollo su duplicato informatico**

L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all'applicazione dell'imposta di bollo su un duplicato informatico di un documento amministrativo informatico redatto secondo le regole previste dal Codice dell'amministrazione digitale (Cad). L'Agenzia ritiene che l'imposta sia dovuta ogni qualvolta il duplicato è dichiarato conforme all'originale dal soggetto che lo rilascia. Ne consegue che il duplicato informatico va assoggettato a bollo se è munito della dichiarazione di conformità di pubblico ufficiale, altrimenti no.

**(Agenzia delle Entrate – [Risposta n. 45 del 12 febbraio 2019](#)). ↗**

### **B.6.3) Enti non commerciali: ammortamento degli immobili strumentali per destinazione**

L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all'ammortamento di immobili strumentali "per destinazione" da parte di un'associazione che li mette a disposizione degli associati i quali comunque versano quote associative annue una tantum e quote periodiche commisurate alla dimensione degli appartamenti. In particolare l'Agenzia ha precisato che, nel presupposto che le unità immobiliari di proprietà dell'Associazione siano utilizzate esclusivamente per l'esercizio dell'impresa commerciale, è possibile dedurre dal reddito di impresa le relative quote di ammortamento mentre le contribuzioni annuali dei soci costituiscono reddito.

(Agenzia delle Entrate – [Risposta n. 28 del 6 febbraio 2019](#)). 

#### **B.6.4) Il bilancio d'esercizio delle Università**

In previsione della redazione del bilancio d'esercizio al 31/12/18, il MIUR ha diramato una nota tecnica in ordine alla ricezione nei bilanci stessi delle modifiche intervenute con il D.I. 394/17 ed alla loro rilevanza sia nei prospetti sia in nota integrativa. In particolare, occorrerà inserire in Nota Integrativa una apposita tabella di raccordo con descrizione delle modifiche intervenute per le singole poste e con evidenza dell'impatto patrimoniale ed economico che ne è derivato.

(MIUR, nota tecnica n. 5 del 25 febbraio 2019). 

### **C. GIURISPRUDENZA**

#### **C.1. IRPEF – Sostituti d'imposta**

##### **C.1.1) Cessione immobile da demolire**


Secondo i giudici della Corte di Cassazione, l'Agenzia delle Entrate non può riqualificare la cessione di un immobile da demolire in cessione di area edificabile con la conseguente tassazione della plusvalenza ex art. 67, D.P.R. n. 917/86.

(Corte di Cassazione – Sentenza n. 5088 depositata il 21 febbraio 2019). 

#### **C.2. Previdenza e assistenza**

##### **C.2.1) Gli obblighi previdenziali per l'ingegnere dipendente**


L'ingegnere libero professionista e con rapporto di lavoro dipendente part-time non può iscriversi all'INARCASSA ma deve versare ad essa il contributo integrativo. Poiché non ha copertura assicurativa per gli eventi della vecchiaia, dell'invalidità e della morte in favore dei superstiti, deve iscriversi (e versare i relativi contributi) alla gestione separata INPS.

(Corte di Cassazione – Sentenza n. 3913 depositata l'11 febbraio 2019). 

#### **C.3. Tributi locali**

##### **C.3.1) ICI/IMU sugli immobili dell'Agenzia del Demanio**

La Corte di Cassazione ha chiarito che l'imposta è dovuta sugli immobili posseduti dall'Agenzia del Demanio poiché la stessa è un ente pubblico economico del ministero dell'Economia, dotato di autonomia e gestionale, e in quanto tale non rientra tra i soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), D.Lgs. 504/1992, che hanno diritto all'esenzione ICI-IMU.

(Corte di Cassazione – Ordinanza n. 3275 depositata il 5 febbraio 2019). 

##### **C.3.2) ICI/IMU sugli alloggi del Ministero della Difesa**

La Corte di Cassazione ha chiarito che l'esenzione ICI è prevista per gli immobili destinati esclusivamente ai compiti istituzionali dell'ente e non quando il godimento del bene stesso sia ceduto per il preminente soddisfacimento di esigenze di carattere

privato (quali quelle abitative proprie del cessionario e della relativa famiglia) e della quale è certo sintomo il pagamento di un canone. Pertanto l'imposta è dovuta per gli appartamenti del Ministero della Difesa concessi in uso ai militari.

(Corte di Cassazione – Ordinanza n. 3268 depositata il 5 febbraio 2019). [↗](#)

## **D. COMUNICATI**

### **D.1. IRPEF – Sostituti d'imposta**

#### **D.1.1) Certificazione Unica 2019: aggiornamento istruzioni**

Sono state apportate alcune modifiche alle istruzioni della CU 2019. In particolare, con riferimento ai rimborsi di beni e servizi non soggetti a tassazione, ai codici da inserire nel punto 702 è stato aggiunto il seguente:

⇒ 40, spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale

(Agenzia delle Entrate – [Elenco modifiche del 20 febbraio 2019](#)). [↗](#)

#### **D.1.2) Le guide dell'Agenzia delle Entrate**

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato il 12 febbraio scorso sul proprio sito internet le guide aggiornate delle agevolazioni fiscali per le [ristrutturazioni edilizie](#), [risparmio energetico](#), [bonus mobili ed elettrodomestici](#). [↗](#)

## SEZIONE II – FOCUS

### Lavoro autonomo e collaborazioni

Non c'è ancora pace per i contratti di lavoro autonomo nella forma della collaborazione coordinata e continuativa: da un lato una sorta di “proroga fantasma” per le Pubbliche Amministrazioni” e dall'altro le prime pronunce giurisprudenziali in relazione a committenze private.

Per quanto riguarda la proroga ed i contenuti dei contratti ove il committente sia un ente o una società pubblica si rinvia alla sezione “Criticità”.

Per quanto riguarda le controversie relative a contratti privati, a seguito della norma di cui all'articolo 2 del Dlgs 81/2015, si afferma una nuova linea interpretativa che determina una sorta di terza tipologia contrattuale: il lavoro autonomo etero-organizzato cui spetta il trattamento contrattuale del lavoro dipendente.

In particolare, si segnala la pronuncia con cui la Corte d'appello di Torino (sentenza 26/2019) si è espressa sui ciclofattorini di Foodora : essi non sono lavoratori subordinati, ma collaboratori etero-organizzati dal committente, secondo l'articolo 2 del decreto legislativo 81/2015, cui si applica la disciplina dei rapporti lavoro subordinato. La Corte ritiene che la fattispecie vada inquadrata nell'ambito dell'articolo 2 e su questo punto esprime un principio di diritto molto importante. In dettaglio, l'art. 2 del D.Lgs. 81/15 non dispone una trasformazione in rapporto di lavoro subordinato in caso di collaborazione etero-organizzata, ma si limita ad affermare che si applica la disciplina del lavoro subordinato.

A fronte di ciò, la difesa di Foodora sosteneva che l'articolo 2 è una norma "apparente" e quindi inutile, meramente confermativa della tradizionale concezione della subordinazione come assoggettamento del lavoratore al potere direttivo-organizzativo del datore di lavoro.

La Corte d'Appello, invece, afferma che ogni norma di legge deve avere un contenuto precettivo, e nel caso di specie l'interprete, per fornirgli un significato, è chiamato a identificare i confini tra subordinazione (articolo 2094 del Codice civile), etero-organizzazione (articolo 2) e prestazione d'opera coordinata e continuativa (articoli 2222 e seguenti del Codice Civile e articolo 409, numero 3, del Codice di procedura civile).

Secondo la Corte, quindi, afferma che la norma esprime un nuovo concetto normativo (l'etero-organizzazione) e una precisa *ratio legis*, volta ad ampliare (e non a restringere, come ritenuto dal Tribunale) l'ambito delle tutele, per far fronte all'evoluzione del mercato del lavoro e agli effetti su di esso prodotti da un pervasivo impiego delle nuove tecnologie digitali.

In tale contesto, la Corte afferma che, mentre la subordinazione richiede l'esercizio di un potere direttivo, gerarchico e disciplinare, il lavoro etero-organizzato postula l'integrazione funzionale del prestatore nell'organizzazione produttiva, onde il committente non si limita a coordinare l'attività, ma impone le modalità organizzative con cui la prestazione si attua (nel caso di specie stabilendo i turni, le zone di partenza, gli indirizzi di consegna e i tempi di consegna). Nel caso delle co.co.co, invece, le modalità di svolgimento dell'attività in maniera

coordinata sono definite consensualmente dalle parti, senza quindi alcun elemento di organizzazione unilaterale della prestazione.

La Corte individua quindi un “terzo genere” che si colloca tra subordinazione e collaborazione coordinata e continuativa: le collaborazioni organizzate dal committente rientrano nel genere “lavoro autonomo”, ma “per ogni altro aspetto” la disciplina sarà quella del rapporto di lavoro subordinato. In buona sostanza, l’articolo 2 è interpretato come una norma di estensione delle tutele del lavoro subordinato. Un’ulteriore particolarità; secondo la Corte non si applica la disciplina del licenziamento, poiché i rapporti (co.co.co a tempo determinato) non si trasformano in rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

## **Criticità**

La norma di cui all’art. 2 del D.Lgs. 81/15 non si applica alle Amministrazioni Pubbliche, ma esse, come le spa pubbliche, non possono conferire incarichi che abbiano le medesime caratteristiche di etero-organizzazione che, nel privato, implicano l’applicazione della disciplina del lavoro subordinato.

La norma di riferimento è costituita dal comma 5-bis dell’art. 7 del D.Lgs. 165/01, la cui entrata in vigore era stata differita al 1° gennaio 2019. Ora, il comma 1131 dell’art. 1 della Legge di bilancio 2019, alla lettera f), sembra prorogare tale norma al 1° luglio 2019. Tuttavia, leggendo l’incipit del comma, lo stesso appare destinato unicamente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, anche, tra le varie lettere del comma, ve ne sono talune chiaramente non riferibili alla Presidenza.



In realtà si tratta di proroga ininfluente, a parere di chi scrive, stante l'espressa previsione di cui al comma 6 dello stesso art. 7 del D.Lgs. 165/01, ove si consentono solo incarichi di "lavoro autonomo".

Sul punto, si richiamano le posizioni espresse dalla Funzione Pubblica con la circolare n. 3/17, con la quale vengono forniti indirizzi operativi sul D.Lgs. n. 75/2017 con particolare riferimento al superamento del precariato ed alla valorizzazione dell'esperienza professionale del personale con contratto di lavoro flessibile.

La circolare n. 3/17, in primo luogo, afferma che, a seguito delle modifiche apportate dalle nuove disposizioni normative, *"per specifiche esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei presupposti di legittimità indicati dalla stessa disposizione. Nell'ambito degli incarichi consentiti, le amministrazioni potranno sottoscrivere, quindi, contratti di collaborazione che non abbiano le caratteristiche di eterorganizzazione vietate all'articolo 7, comma 5 bis, d.lgs. n. 165/2001 e che rispettino i requisiti dell'articolo 7, comma 6 del medesimo decreto legislativo"*

Trattasi di lettura che, ad avviso dello scrivente, deriva da una analisi della genesi della norma e da una contestualizzazione della stessa, come di seguito si riassume.

Il D.Lgs. 81/15, nell'abrogare gli articoli 61 e seguenti del D. Lgs. 276/03, ha eliminato la definizione giuridica di collaborazione coordinata e continuativa ed ha nel contempo introdotto presunzioni legali di qualificazione di lavoro subordinato

delle collaborazioni che si concretino in prestazioni esclusivamente personali, continuative ed etero-organizzate. Nel contempo, è stato posto divieto alle P.A. di stipulare (a partire dal 1° gennaio 2018) contratti che abbiano le predette tre caratteristiche, caratteristiche che, nel mondo privato, fanno scattare la subordinazione.

La L. 81/17, art. 15, ha modificato l'art. 409 n. 3) cpc statuendo che le collaborazioni rimangono lavoro autonomo se le modalità di coordinamento dell'attività sono stabilite di comune accordo fra le parti e se il collaboratore svolge l'attività in maniera autonoma.

Il D.Lgs. 75/17, introducendo il comma 5-bis all'art. 7 del D.lgs. 165/01 ha vietato l'instaurazione di rapporti di collaborazione che abbiano le medesime caratteristiche (esclusivamente personali, continuativi, etero-organizzati) per le quali, nel privato, scatta la subordinazione. Non ha invece vietato, a parere dello scrivente, le collaborazioni che non abbiano le caratteristiche del lavoro autonomo ma possano configurarsi quali lavoro autonomo ai sensi degli articoli 2222 e seguenti del Codice Civile: di questo si ha conferma nella circolare 3/17.

## **Procedura**

Certamente, la modifica intervenuta nel comma 6 dello stesso art. 7 porta alla considerazione che i contratti si devono ora distinguere in contratti di lavoro autonomo (artt. 2222 ss. C.C.) e contratti di lavoro subordinato (art. 2094 C.C.).

Ciò è sicuramente corretto sotto il profilo civilistico (con problematiche comunque collegate all'applicazione del rito processuale in caso di controversie), ma può scontrarsi – e spesso si scontra – con la normativa tributaria.

Infatti, se il prestatore è un soggetto che svolge attività in forma abituale (ed ha partita Iva nel cui oggetto può essere ricompresa l'attività oggetto dell'incarico), non ci sono problemi di qualificazione: è lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti o professioni.

Se invece il prestatore non ha identificativo Iva, rimane il problema di dover qualificare il rapporto, almeno sotto il profilo tributario, quale collaborazione coordinata e continuativa (figura che continua ad essere definita dall'art. 50 co. 1 lett. c-bis del Dpr 917/86) oppure lavoro autonomo non esercitato abitualmente ex art. 67 co. 1 lett. l) dello stesso Tuir.

In tale contesto, si suggerisce di uniformare i format per definirli “contratti di lavoro autonomo”; si evidenzia però che nel contratto dovranno essere presenti elementi affinché, se il prestatore non è professionista, si possa qualificare tributariamente il rapporto quale lavoro autonomo non abituale (connotato da contingenza, secondarietà e sussidiarietà) oppure quale co.co.co. (connotato da coordinamento definito di comune accordo, autonomia e continuità del rapporto). Questi elementi, oltre alla chiara evidenza dell'obiettivo da raggiungere ed alla necessaria verifica dei risultati sono fondamentali al di là della denominazione che si darà al contratto (e prima ancora al bando).

In sintesi, elementi essenziali per un contratto di lavoro autonomo nella forma della collaborazione coordinata e continuativa non etero-organizzata sono:

- chiara definizione dell'obiettivo/progetto con verifica del relativo raggiungimento;
- chiara evidenza che le modalità di coordinamento sono stabilite di comune accordo;
- espressa indicazione dell'autonomia, evitando ogni clausola che possa apparire un vincolo rispetto ad essa. [!\[\]\(effbd7993c63c039a58fd3395789cf3f\_img.jpg\)](#)